REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La frase introduttiva dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione [2] contiene un preciso riferimento alla formulazione testuale dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [3].

(2) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1001/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell'ambito del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(3) A fini di chiarezza occorre modificare le parole introduttive dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, per tenere conto di tale sviluppo.

(4) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 deve essere dunque modificato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«Per le merci di cui all'allegato II del presente regolamento e in deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 447/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 31).
[3] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).